Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 2 novembre 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 luglio 1953, n. 815.

Aggregazione delle località Moglia, Burci e Casazze di Spigno Monferrato al comune di Merana (Alessandria).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la istanza 9 febbraio 1949, con la quale la maggioranza dei contribuenti delle località Moglia, Burci e Casazze, costituenti un'unica frazione del comune di Spigno Monferrato, in provincia di Alessandria, ha chiesto l'aggregazione delle medesime al comune di Merana;

Visto il voto favorevole del Consiglio comunale di Merana, espresso con deliberazioni 8 aprile 1949, e 27 febbraio 1953, n. 35;

Viste le deliberazioni 18 settembre 1949, n. 14, e 1° marzo 1953, n. 1, del Consiglio comunale di Spigno Monferrato; 30 dicembre 1949, n. 209, della Deputazione provinciale; 1° settembre 1951, n. 27, della Giunta provinciale; 20 ottobre 1951, n. 6, e 14 marzo 1953, n. 20, del Consiglio provinciale di Alessandria, esprimenti il rispettivo parere in ordine alla citata istanza;

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Le località Moglia, Burci e Casazze, costituenti un'unica frazione, sono distaccate dal comune di Spigno Monferrato ed aggregate al comune di Merana, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività, in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1953

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 144. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 settembre 1953, n. 816.

Ordinamento delle scuole militari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 luglio 1926, n. 1385, sull'ordinamento e gli studi nei collegi militari, quale risulta modificato dai regi decreti 3 ottobre 1929, n. 1860, 30 aprile 1934, n. 815, 23 luglio 1937, n. 1519, e 21 novembre 1940, n. 1946;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

I corsi di studio seguiti presso i licei annessi alle scuole militari sono di ordine classico e scientifico.

I programmi svolti presso le scuole militari corrispondono a quelli previsti per l'intero corso del liceo classico e per il secondo, terzo, quarto e quinto anno di liceo scientifico, integrati da un apposito corso di matematica.

Le ammissioni si effettuano esclusivamente al primo anno del liceo classico ovvero al secondo anno del liceo scientifico.

Art. 2.

I posti disponibili nelle scuole militari vengono conferiti per concorso fra i cittadini italiani che:

a) al 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione abbiano compiuto il 14° o il 15° anno di età e non superato il 17° o il 18° a seconda che aspirino ad essere ammessi al liceo scientifico o al liceo classico;

b) siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe del liceo classico od alla seconda classe del liceo scientifico;

c) abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non siano stati mai espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato;

d) siano di sana e robusta costituzione fisica ed abbiano superato apposito esperimento di educazione fisica, secondo le modalità e i programmi fissati con disposizione ministeriale.

Art. 3.

Il Ministro per la difesa stabilisce ogni anno il numero dei posti da mettere a concorso per l'ammissione ai licei annessi alle scuole militari.

I posti disponibili sono conferiti per concorso nel seguente ordine:

1) in ragione del 50 % agli orfani di guerra (o equiparati) e agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato (ivi compresi i sottufficiali in carriera continuativa delle Forze armate) deceduti in servizio e per causa di servizio;

2) in ragione del 25 % ai figli di ufficiali in servizio permanente o di sottufficiali in carriera continuativa delle Forze armate, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato;

3) in ragione del 25 % agli altri aspiranti.

I posti non coperti con aspiranti delle rispettive categorie sono devoluti alle altre categorie in misura proporzionale alle percentuali previste ai numeri 1), 2) e 3).

Entro ciascun gruppo le ammissioni si effettuano nell'ordine indicato da apposita graduatoria di merito determinata in base alla media aritmetica dei voti riportati nel conseguimento del titolo di studio prescritto. A parità di merito si tiene conto dell'esito dell'esperimento di educazione fisica di cui alla lettera *d*) del precedente art. 2, e, se del caso, anche del fatto di avere il candidato conseguito il titolo di studio nella prima sessione di esami.

Art. 4.

Annualmente gli allievi delle scuole militari sono giudicati, secondo modalità stabilite dal Ministero della difesa, nei riguardi delle loro idoneità alla vita militare.

Gli allievi giudicati non idonei cessano di appartenere all'istituto.

Art. 5.

Durante l'intera permanenza nella scuola non è consentito agli allievi ripetere più di un anno. In caso diverso essi cessano di appartenere alla scuola.

Art. 6.

La misura della retta annuale è stabilita, con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art 7

E' accordato il beneficio della intera retta gratuita agli orfani di cui al n. 1) del precedente art. 3.

Art. 8.

E' accordato il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia:

a) ai figli dei mutilati e invalidi di guerra per una infermità ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) ai figli dei decorati dell'Ordine Militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor militare;

c) ai figli di militari di carriera di dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e di pensionati militari e civili dello Stato.

Art. 9.

E' accordato il beneficio della mezza retta gratuita per merito personale nel primo anno del liceo classico e nel secondo anno del liceo scientifico agli allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, purchè abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione con una media complessiva non inferiore agli otto decimi.

Uguale beneficio è concesso agli allievi che negli scrutini annuali risultino classificati nei primi due decimi dei promossi al corso superiore, purchè abbiano riportato una media complessiva non inferiore agli otto decimi.

Art. 10.

Possono cumularsi a favore dello stesso allievo due mezze rette gratuite per benemerenze diverse, l'una per benemerenze di famiglia e l'altra per merito personale.

Art. 11.

Il beneficio della gratuità o semi gratuità per benemerenze di famiglia non è accordato durante il tempo in cui l'allievo ripete l'anno in corso per insuccesso negli esami.

Art. 12.

Le spese di cancelleria e per libri di testo sono in ogni caso a carico delle famiglie.

Art. 13.

Gli allievi delle scuole militari che abbiano conseguito la maturità classica o scientifica e che superino le prove di concorso sono ammessi alla Accademia militare con precedenza sugli altri aspiranti, fino alla concorrenza della metà dei posti messi a concorso.

Art. 14.

Sono abrogati il regio decreto 15 luglio 1926, n. 1385, sull'ordinamento e gli studi nei collegi militari, e le successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1953

EINAUDI

PELLA — TAVIANI — GAVA — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1953
Atti del Governo, registro n. 79, *foglio n.* 151. — PALLA

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1953.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Ardore, Benestare, Bovalino, Careri ed altri, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Bianco, in provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Ardore, Benestare, Bovalino, Careri, Platì e San Luca, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Bianco, in provincia di Reggio Calabria;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° dicembre 1953 per i comuni di Ardore, Benestare, Bovalino, Careri, Platì e San Luca, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Bianco, in provincia di Reggio Calabria.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1953
Registro n. 26 Finanze, foglio n. 313. — RIZZA

(5295)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1953.

Ricostituzione della Cassa comunale di credito agrario di Ollastra Simaxis (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130; nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Considerato che la Cassa comunale di credito agrario di Ollastra Simaxis (Cagliari) venne incorporata in quella di Simaxis (Cagliari), a seguito della fusione del comune di Ollastra Simaxis con quello di Simaxis;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 156, che ha disposto la ricostituzione del comune di Ollastra Simaxis;

Vista la proposta formulata dall'Istituto di credito agrario della Sardegna, con sede in Sassari;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' ricostituita la Cassa comunale di credito agrario di Ollastra Simaxis (Cagliari).

Con l'intervento di un rappresentante dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, l'amministrazione del ricostituito Ente prenderà in consegna dalla Cassa comunale di credito agrario di Simaxis il patrimonio e l'archivio dell'Ente stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1953

Il Ministro: GAVA

(5278)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1953.

Nomina di un consigliere di amministrazione dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il proprio decreto 20 maggio 1952, con il quale, fra l'altro, l'avv. Antonio Monni venne nominato consigliere di amministrazione dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, sino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1953;

Viste le dimissioni presentate dal predetto avvocato Monni, a seguito della sua elezione a senatore della Repubblica, e considerata la necessità di provvedere per tanto alla sua sostituzione;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Antonio Gardu fu Andrea è nominato consigliere di amministrazione dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, in sostituzione dell'avv. Antonio Monni, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1953

Il Ministro: GAVA

(5281)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1953.

Modificazione dello statuto della Sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 24 marzo 1948, e modificato con proprio decreto in data 11 agosto 1951,

Visto lo statuto della Sezione autonoma di credito fondiario della Banca stessa, approvato con proprio decreto in data 15 ottobre 1948, e modificato con propri decreti in data 25 luglio 1949 e 26 ottobre 1950;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione della Banca anzidetta in data 16 luglio 1953;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I sotto indicati articoli dello statuto della Sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, sono modificati come in appresso:

Art. 3. — Il fondo di dotazione della Sezione è di L. 1.000.000.000.

Concorrono alla formazione del fondo:

a) il Tesoro dello Stato con una quota di lire 10.000.000;

b) i partecipanti con una quota complessiva di L. 990.000.000.

La quota di partecipazione dello Stato non è trasferibile.

Le partecipazioni di cui alla lettera *b*) sono suddivise in quote nominative da L. 100.000 ciascuna e non sono cedibili senza il consenso del Consiglio di amministrazione.

Art. 12. — La Sezione, in corrispondenza dei mutui concessi, può emettere obbligazioni nei limiti stabiliti dalle vigenti leggi, in rapporto al proprio fondo di dotazione e alle riserve.

Il taglio delle obbligazioni sarà di L. 500, con facoltà della Sezione di emettere titoli di 5, 10, 25, 50, 100, 200 e 400 obbligazioni.

I titoli saranno contraddistinti da un numero progressivo per ciascun taglio.

Le obbligazioni frutteranno un interesse pari a quello dei mutui in corrispondenza dei quali sono state emesse.

Le obbligazioni saranno distinte in serie e secondo il diverso saggio d'interesse.

Le obbligazioni possono essere al portatore, nominative e miste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1953

Il Ministro: GAVA

(5279)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Villafranca (Verona).

Con decreto commissariale in data 7 ottobre 1953, n. 62753, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal comune di Villafranca (Verona) di un appezzamento di terreno di mq. 1400 circa, sito in Villafranca Veronese, indicato nel catasto terreni a pag. 4007, Sez. *A*, foglio 13, mappale n. 54, part. *C*, il quale dovrà essere destinato quale suolo edificatorio di una Casa della Madre e del Bambino.

(5229)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di papirologia presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di papirologia, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5312)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cinque cooperative di Napoli senza nomina di liquidatori.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 settembre 1953, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza che occorra la nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Cooperativa « Militare Nolana », con sede in Nola;
2) Cooperativa « Italia Marinara », con sede in Napoli;
3) Cooperativa « Il Martello », con sede in Napoli;
4) Cooperativa « La Fiorente », con sede in Napoli;
5) Cooperativa « Italia Risorta », con sede in Napoli.

(5131)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla costiera di Porto Azzurro.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 15 ottobre 1953, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 14, sita sulla costiera di Porto Azzurro, riportata in catasto al foglio n. 13, particella n. 353 del comune di Porto Azzurro.

(5220)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato, di un terreno alluvionale di nuova formazione in destra del torrente Silla, in comune Porretta Terme (Bologna).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze 20 maggio 1953, n. 476, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato, di un terreno alluvionale di nuova formazione sito in destra del torrente Silla, in comune di Porretta Terme (Bologna), distinto in catasto dello stesso Comune al foglio 2, mappali 141, 142, 143, della superficie complessiva di Ha 0.44.30 ed indicato nell'estratto catastale 11 settembre 1952, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Bologna, che fa parte integrante del decreto stesso.

(5103)

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato, di una zona di pertinenza idraulica demaniale sita in sinistra del torrente Gallico, in comune di Reggio Calabria.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze 13 giugno 1953, n. 889/1037, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato, di una pertinenza idraulica demaniale sita in sinistra del torrente Gallico, in comune di Reggio Calabria, individuata nel catasto dello stesso Comune alla Sezione di Gallico, al foglio 2, particella 76, della superficie di mq. 660, ed indicata nell'estratto catastale 29 ottobre 1952, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, che fa parte integrante del decreto stesso.

(5106)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza

Si avverte che, ai sensi ed agli effetti dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, secondo la situazione al 1° gennaio 1953.

(5286)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 250

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 31 ottobre 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,86
1 dollaro canadese	»	637,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,61

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148 77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario della roggia Ossaga, con sede in comune di Lodi (Milano).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 15 ottobre 1953, n. 38196, è stato approvato, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto reale di costituzione avvenuta il 22 maggio 1939, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario della roggia Ossaga, con sede in comune di Lodi (Milano), deliberato dall'assemblea dei consorziati del 27 settembre 1938, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

(5125)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Pistoia

Con decreto Ministeriale addì 22 ottobre 1953, la gestione del Consorzio agrario provinciale di Pistoia viene prorogata fino al 30 aprile 1954 ed il dott. Oddone Girotti è confermato nell'incarico di commissario governativo con i poteri della assemblea per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1953 e con carico di provvedere, nei modi e termini stabiliti, alla convocazione dell'assemblea medesima per gli altri adempimenti di cui all'art. 2364 del Codice civile.

(5155)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei componenti il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Campofranco (Caltanissetta), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 6 dicembre 1937, col quale fu revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di Campofranco (Caltanissetta) e la stessa fu posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del su citato regio decreto-legge n. 375;

Visto il provvedimento del capo del disciolto Ispettorato del credito in data 7 ottobre 1940, col quale l'avv. Ferdinando Fiandaca ed il rag. Mariano Giunta furono nominati componenti il Comitato di sorveglianza della predetta azienda;

Considerato che l'avv. Fiandaca è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda di cui trattasi con provvedimento in data 18 marzo 1953 e che il rag. Giunta ha declinato l'incarico affidatogli, per cui occorre provvedere alla sostituzione dell'uno e dell'altro nell'esercizio del mandato di componente il Comitato di sorveglianza;

Dispone:

I signori Salvatore Scifo fu Carlo e avv. Alfonso Trigona della Floresta fu Ottavio sono nominati componenti il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Campofranco (Caltanissetta) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione dei signori avv. Ferdinando Fiandaca e rag. Mariano Giunta.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1953

Il Governatore: MENICHELLA

(5252)

Nomina di un componente il Comitato di sorveglianza della Cassa cattolica agricola « Maria Santissima del Mazzaro » di Mazzarino (Caltanissetta), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1592, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 17 febbraio 1938 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa cattolica agricola « Maria Santissima del Mazzaro » di Mazzarino (Caltanissetta) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 19 maggio 1945, col quale il sig. Giovanni Salvatore Bartolotta è stato nominato componente il Comitato di sorveglianza della predetta Cassa,

Considerato che il sig. Bartolotta è deceduto e che occorre pertanto far luogo alla nomina di un nuovo componente il Comitato di sorveglianza;

Dispone:

L'avv. Alfonso Trigona della Floresta fu Ottavio è nominato componente il Comitato di sorveglianza della Cassa cattolica agricola « Maria Santissima del Mazzaro » di Mazzarino (Caltanissetta) in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1953

Il Governatore: MENICHELLA

(5249)

Nomina di un componente il Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di Sutera (Caltanissetta), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 2 marzo 1938 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di prestiti di Sutera (Caltanissetta) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del su menzionato regio decreto-legge n 375;

Visto il provvedimento del capo del disciolto Ispettorato del credito in data 2 marzo 1938, relativo alla nomina del rag. Antonino Randazzo a componente il Comitato di sorveglianza della predetta azienda;

Considerato che il rag. Randazzo ha declinato l'incarico affidatogli e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Giuseppe Colajanni di Cristoforo è nominato componente il Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di Sutera (Caltanissetta), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione del sig. Antonino Randazzo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1953

Il Governatore: MENICHELLA

(5250)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Bari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 13 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 23 successivo, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Bari;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del magistrato Eliantonio dott. Michele, presidente effettivo di detta Commissione, il quale è stato trasferito alla Corte di cassazione;

Decreta:

Il dott. Chieppa Lorenzo, presidente di sezione della Corte di appello di Bari, è nominato presidente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso tale Corte, in sostituzione del dott. Eliantonio Michele.

Roma, addì 25 settembre 1953

Il Ministro: AZARA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1953
Registro n. 25 Grazia e giustizia, foglio n. 209. — OLIVA

(5287)

Sostituzione del presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Brescia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 13 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 23 successivo, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Brescia;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del magistrato Serra dott. Sebastiano, presidente supplente di detta Commissione, il quale è stato trasferito, in promozione, alla Corte di cassazione;

Decreta:

Il dott. Romano-Pavoni Camillo, consigliere della Corte d'appello di Brescia, è nominato presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso tale Corte, in sostituzione del dott. Serra Sebastiano.

Roma, addì 24 settembre 1953

Il Ministro: AZARA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1953
Registro n. 25 Grazia e giustizia, foglio n. 208. — OLIVA

(5288)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso a tre posti di architetto ed ingegnere urbanista aggiunto in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1952, n. 11639, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1952, al registro n. 28, foglio n. 326, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami, riservato al personale in servizio, a tre posti di architetto ed ingegnere urbanista aggiunto in prova del Corpo del genio civile;

Visto il decreto Ministeriale 10 giugno 1953, n. 22385, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1953, registro n. 23, foglio n. 11, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il concorso stesso;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data per le prove scritte di esame del concorso in parola;

Decreta:

Le prove scritte di esame del concorso riservato al personale in servizio, per titoli ed esami, a tre posti di architetto ed ingegnere urbanista aggiunto in prova del Genio civile, avranno luogo in Roma, nei locali della biblioteca di questo Ministero, via Nomentana, nei giorni 9, 10, 11 e 12 novembre 1953, alle ore 8.

Roma, addì 20 ottobre 1953

Il Ministro: MERLIN

(5293)

Diario delle prove scritte del concorso a sette posti di architetto ed ingegnere urbanista aggiunto in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 4 giugno 1952, n. 16101, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1953, al registro n. 1, foglio n. 267, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami a sette posti di architetto ed ingegnere urbanista aggiunto in prova del Corpo del genio civile;

Visto il decreto Ministeriale 10 giugno 1953, n. 22397, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1953, al registro n. 23, foglio n. 10, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il concorso stesso;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data per le prove scritte di esame del concorso in parola;

Decreta:

Le prove scritte di esame del concorso pubblico per titoli ed esami a sette posti di architetto ed ingegnere urbanista aggiunto in prova del Genio civile avranno luogo in Roma, nei locali del C.R.A.L. di questo Ministero, Lungotevere del Perugino n. 5, nei giorni 23, 24, 25 e 26 novembre 1953, alle ore 8.

Roma, addì 20 ottobre 1953

Il Ministro: MERLIN

(5294)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso a quindici posti di istitutore straordinario in prova nei convitti nazionali (gruppo A, grado 11°), indetto con decreto Ministeriale 21 marzo 1953.

Si comunica che le prove scritte del concorso per titoli ed esami a quindici posti (di cui tre riservati alle donne) di istitutore straordinario in prova nei convitti nazionali (gruppo *A*, grado 11°), bandito con decreto Ministeriale 21 marzo 1953, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 20 novembre 1953 alle ore 8,30.

(5313)

Diario delle prove scritte del concorso a sette posti di vice economo in prova nei convitti nazionali (gruppo B, grado 11°) indetto con decreto Ministeriale 21 marzo 1953.

Si comunica che le prove scritte del concorso per titoli ed esami a sette posti di vice economo in prova nei convitti nazionali (gruppo *B*, grado 11°), bandito con decreto Ministeriale 21 marzo 1953, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 21 novembre 1953 alle ore 8,30.

(5314)

PREFETTURA DI LIVORNO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il proprio decreto n. 6461, Div. 3ª-San., in data 29 febbraio 1952, con il quale venne indetto il concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Livorno al 29 febbraio 1952 e le successive modificazioni;

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto n. 20439.2/11518 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 28 agosto 1952, nonchè la graduatoria dei concorrenti idonei formata dalla Commissione stessa;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1865 e gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso indetto in narrativa, così come è stata formata dalla Commissione giudicatrice:

1. Bassi Gabriele . . . . . . punti 102,275
2. Caponi Giovanni . . . . . » 100,065
3. Matteucci Mario . . . » 97,984
4. Montani Delfo . . . » 96,848
5. Giovannini Bruno » 96,300
6. Guideri Guido . . » 96,268
7. Trincas Claudio . » 93,977
8. Mariani Angelo . . » 89,038
9. Romani Luciano . . » 88,126
10. Cambini Cesare . . » 87,645
11. Magliano Antonio » 87,545
12. Attuoni Achille . » 87,500
13. Giommoni Cesare . » 85,311
14. Guerrini Alberto . » 80,233
15. Bassi Giuseppe » 77,636

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e affisso, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo di questa Prefettura e del comune di Collesalvetti.

Livorno, addì 16 ottobre 1953

Il prefetto: MARFISA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale viene approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno al 29 febbraio 1952, formata dall'apposita Commissione giudicatrice;

Considerato che le condotte poste a concorso sono le seguenti: Collesalvetti-Vicarello e Collesalvetti-Parrana S. Giusto;

Visto l'ordine delle preferenze indicato dai concorrenti;

Visti l'art. 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 24 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno rispettivamente segnata:

1) Bassi dott. Gabriele: condotta medica di Collesalvetti-Vicarello;

2) Caponi dott. Giovanni: condotta medica di Collesalvetti-Parrana San Giusto.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e affisso, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Collesalvetti.

Livorno, addì 16 ottobre 1953

Il prefetto: MARFISA

(5236)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.